



COMUNE DI SAVIGNONE
Provincia di Genova

STATUTO

*Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/05/2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2010*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI *Capo I* *I PRINCIPI FONDAMENTALI*

- Art. 1
- Definizione
- Art. 2
- Finalità
- Art. 3
- Obiettivi Politici
- Art. 4
- Autonomia
- Art. 5
- Elementi costitutivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone
- Art. 6
- Pari opportunità
- Art. 7
- Tutela dei dati personali
- Art. 8
- Gemellaggi – Collaborazioni

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco) *Capo I* CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9
- Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
- Art. 10
- Convalida - Programma di governo
- Art. 11
- Consiglieri Comunali
- Art. 12
- Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 13
- Sessioni del Consiglio
- Art. 14
- Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 15
- Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 16
- Commissioni consiliari permanenti
- Art. 17
- Costituzione di commissioni speciali
- Art. 18
- Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 19
- Consiglio Comunale dei Ragazzi

Capo II GIUNTA E SINDACO

- Art. 20

Elezione del Sindaco
Art. 21
Linee programmatiche
Art. 22
Attribuzioni di amministrazione
Art. 23
Attribuzioni di vigilanza
Art. 24
Attribuzioni di organizzazione
Art. 25
Attribuzioni nei servizi di competenza statale
Art. 26
Ordinanze
Art. 27
Dimissioni del Sindaco
Art. 28
Vice Sindaco
Art. 29
Delegati del Sindaco
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Art. 31
Nomina della Giunta
Art. 32
La Giunta – Composizione e presidenza
Art. 33
Competenze della Giunta
Art. 34
Funzionamento della Giunta
Art. 35
Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - - ISTANZE E PROPOSTE - DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Partecipazione dei cittadini
Art. 38
Riunioni e assemblee
Art. 39
Consultazioni
Art. 40
Istanze, petizioni e proposte
Art. 41
Difensore Civico

Capo II REFERENDUM

Art. 42
Azione referendaria

Art. 43
Effetti del referendum
Art. 44

Trasparenza dell'amministrazione e diritto di accesso dei cittadini

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
CAPO I
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45
Albo pretorio
Art. 46
Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - PATRIMONIO
CAPO I
FINANZA - CONTABILITÀ - PATRIMONIO

Art. 47
Autonomia Finanziaria
Art. 48
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 49
Revisione economico-finanziaria
Art. 50
Servizio di Tesoreria
Art. 51
Demanio e Patrimonio

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 52
Forma di gestione
Art. 53
Gestione in economia
Art. 54
Aziende speciali
Art. 55
Istituzioni
Art. 56
Altri adempimenti del Comune in ordine alle istituzioni
Art. 57
Vigilanza
Art. 58
Concessione a terzi

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
CAPO I
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59
Associazionismo
Art. 60
Diritti delle associazioni

Art. 61
Contributi alle associazioni
Art. 62
Volontariato
Art. 63
Convenzioni
Art. 64
Accordi di programma

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 65
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 66
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 67
Organizzazione del personale
Art. 68
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 69
Incarichi di alta specializzazione
Art. 70
Collaborazioni esterne

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71
Segretario comunale
Art. 72
Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 73
Avocazione
Art. 74
Ufficio di staff
Art. 75
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76
Entrata in vigore
Art. 77
Modifiche dello statuto
Art. 78
Regolamenti

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Savignone è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali. secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune in quanto rappresentante della popolazione del suo territorio, ne cura i relativi interessi nel rispetto della Costituzione, della Legge Statale e Regionale.
2. Il Comune esplica la propria azione per il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini nonché la valorizzazione della famiglia;
 - b) superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito territoriale;
 - c) la realizzazione di un efficiente ed efficace sistema di servizi pubblici e sociali che possono essere pienamente fruiti dalla collettività;
 - d) lo sviluppo e la tutela delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire ai cittadini una migliore qualità della vita;
 - e) la promozione e la valorizzazione della cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla tradizione locale;
 - f) la promozione e lo sviluppo di attività turistiche, sportive e di spettacolo;
 - g) nell'ambito delle sue funzioni, persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di tutti i cittadini e dei residenti senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali favorendo il superamento di ogni forma di emarginazione;
 - h) promuove il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e per i residenti e rimuove gli ostacoli che ad esso si frappongono;
 - i) riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (O.N.U. 20 novembre 1989) e si impegna a garantirne il rispetto;
 - j) riconosce i diritti degli animali sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'animale (UNESCO 27 gennaio 1978) e vigila che nel proprio territorio non vengano violati.

Art. 3

Obiettivi Politici

1. Il Comune di Savignone:
 - a) uniforma il proprio ordinamento ai principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza;
 - b) promuove l'esercizio effettivo della sovranità popolare mediante la rappresentanza elettiva e la partecipazione;
 - c) indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità ed equità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza, di snellezza amministrativa e di semplificazione dei procedimenti istituzionali, tecnici ed amministrativi.

2. Il Comune di Savignone, riconoscendo il valore della consolidata tradizione locale, recepisce nel proprio Statuto la finalità di promuovere relazioni e scambi culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri mediante l'instaurazione di rapporti di gemellaggio, per la promozione di una cultura di pace.

Art. 4 **Autonomia**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5

Elementi costitutivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Savignone è costituito dalle seguenti Frazioni geografiche: Capoluogo, Gabbie, Isorelle, Canalbolzone, Ponte, San Bartolomeo, Montemaggio, Sorrivi e Vaccarezza. A sua volta, ogni Frazione è suddivisa in nuclei abitati che sono articolati in vie, piazze, larghi, corsi, viali, vicoli, località, salite, lungotorrenti, strade, sottopassi e/o altri toponimi stradali. I nuclei abitati, distinti per Frazione, sono i seguenti:
 - Capoluogo
 - Gabbie
 - Isorelle
 - Canalbolzone
 - Ponte
 - San Bartolomeo
 - Montemaggio
 - Sorrivi
 - Vaccarezza.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 21,75 e confina con i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Valbrevenna, Casella, Serra Riccò, Mignanego.
3. La sede comunale è ubicata in Savignone che è il Capoluogo, in Via Giuseppe Garibaldi numero 2.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale, ed in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, si possono svolgere in luoghi diversi dalla propria sede. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, anche le Commissioni Comunali.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Savignone e con uno stemma nella foggia in uso, riconosciuto ai sensi di legge.
6. L'uso e la produzione di tali simboli sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto della Legge e del Regolamento.

7. Nelle cerimonie, manifestazioni e nelle pubbliche ricorrenze, con la presenza del Sindaco, o di un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n.ro 196/2003.

Art. 8

Gemellaggi – Collaborazioni

1. Il Comune nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con altre città, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.
2. Il Comune si impegna a perseguire lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, favorendo l'affermazione dei diritti dell'uomo e promuovendo la lotta contro la fame e il sottosviluppo.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, inclusa la prima seduta d'insediamento.
3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco, ovvero da un Assessore Consigliere delegato in caso di adempimenti obbligatori e urgenti previsti dalle leggi.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con votazione unica, con il sistema del voto limitato.

Art. 10

Convalida - Programma di governo

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.
3. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
5. Entro il successivo 31 dicembre o comunque prima dall'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio dovrà approvare il Piano Generale di Sviluppo.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti per Legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato all'interno del territorio comunale di Savignone, o, se accettato, potranno essere

inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo formalmente dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- sette giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- quattro giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato;

- b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari attraverso il deposito degli atti relativi alla Segreteria del Comune o, su richiesta, con l'invio degli atti per il tramite di posta elettronica all'indirizzo dichiarato formalmente, fatta eccezione per atti particolarmente voluminosi.
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati e più precisamente:
 - n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dichiarato dal Presidente all'appello, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
 3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua esecutività.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune ovvero da trasmettere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato formalmente dai singoli Consiglieri; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso ovvero pubblicato nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali per essere visionata almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione e vanno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni consultive permanenti possono essere integrate e quindi formate anche da persone esterne al Consiglio, in veste di esperti.
3. I membri estranei devono avere competenza specifica sulle materie per le quali vengono istituite le Commissioni e non devono trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità o di incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali, salvo quelle che, in base alle disposizioni di Legge o di regolamento, si configurano quali elementi di legittima connessione tra i compiti istituzionali della Commissione comunale ed i soggetti chiamati a farne parte.
4. Le modalità di funzionamento di tali commissioni sono disciplinate dal regolamento, salvo ogni diversa specifica determinazione in sede di loro istituzione da parte del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Anche per le Commissioni di cui al presente articolo, il regolamento o la deliberazione istitutiva da parte del Consiglio comunale potranno prevedere e disciplinare le eventuali forme di pubblicità dei lavori.

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste o per svolgere funzioni di controllo o di garanzia; in quest'ultimo caso la presidenza delle Commissioni è riservata alle opposizioni.
2. La Composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i 60 (sessanta) giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i sessanta giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 19

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune di Savignone riconosce i minori come soggetti sociali autonomi portatori di diritti propri e di peculiari esigenze.
2. Riconosce il loro diritto di partecipazione alla vita sociale e civile della comunità e promuove diritti ed opportunità finalizzate al miglioramento della loro qualità di vita anche attraverso l'elezione ed il sostegno all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Le modalità di elezione, le competenze, le finalità ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinate da apposito Regolamento nel rispetto della Costituzione, delle Leggi nazionali e regionali, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 20

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 21

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 9, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
2. Alle linee programmatiche dovrà seguire, nei tempi previsti dalla legge, l'approvazione del Piano Generale di Sviluppo.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) convoca i comizi per i referendum di esclusiva competenza comunale;
 - i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - j) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente dettati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
 - k) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento comunale;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone le convocazioni del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e, negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) delega, di norma, particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori ed a Consiglieri Comunali che appartengano al Gruppo Consiliare di Maggioranza o che si riconoscono formalmente nella Maggioranza, pur appartenendo a Gruppi Consiliari diversi.

Art. 25

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 26

Ordinanze

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. I provvedimenti su indicati devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di Legge.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, secondo le vigenti disposizioni di legge. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
5. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, altresì, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza, di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
6. Se l'ordinanza adottata a' sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui questi ultimi fossero incorsi.

Art. 27

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 28

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri comunali, che appartengano al Gruppo Consiliare di Maggioranza o che si dichiarino facenti parte della Maggioranza, pur appartenendo a Gruppi Consiliari diversi, delegandoli per specifiche attribuzioni.
6. I Consiglieri delegati possono partecipare alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

Art. 30

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 31

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32

La Giunta – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sei, compreso il Vice Sindaco, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare sono di competenza della Giunta:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi nell'ambito di realizzazione di opere pubbliche;
 - d) in caso di urgenza adotta deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Provvede altresì a disporre variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva;
 - e) l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, che rientrano nelle competenze del Consiglio.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura la collegialità delle decisioni, nonché la coerenza dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione dell'ordine del giorno senza particolari formalità o in casi di assenza e/o impedimento dal Vice Sindaco.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere completa di tutti gli elementi per una corretta formazione di giudizio e valida espressione di volontà, nel rispetto delle formali procedure previste dalla Legge.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, garantendone la legalità e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, in sua vece, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Il processo verbale della seduta contiene il testo delle delibere approvate con l'indicazione dei voti favorevoli dei voti contrari e dei nominativi degli astenuti, nonché l'indicazione degli orientamenti e delle determinazioni di volontà politico-amministrativa della Giunta su argomenti trattati e che non hanno dato luogo a formale deliberazione.

Il Segretario Comunale dispone inoltre la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta all'albo pretorio.

Art. 35

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano con effetto immediato, dal giorno in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - - ISTANZE E PROPOSTE - DIFENSORE CIVICO

Art. 37

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legislazione in materia.

Art. 38

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39

Consultazioni

1. Il Comune, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione residente, consulta, laddove è possibile, la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.
2. A tal fine il Comune può:
 - a) promuovere incontri tra esponenti dell'Amministrazione e rappresentanti di organizzazioni e gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del Comune;
 - b) convocare assemblee, con la partecipazione di esponenti dell'Amministrazione Comunale invitando ad intervenire, con adeguati mezzi di pubblicità, la popolazione interessata all'atto da compiersi e alla decisione da assumersi.
3. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi e organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolto alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quanto gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione

dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

4. La posizione dell'Amministrazione Comunale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

Art. 41

Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico Comunale viene abrogato ai sensi della Legge 42/2010.
2. Le funzioni del Difensore Civico Comunale potranno essere attribuite, previa deliberazione del Consiglio Comunale, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia di Genova. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assumerà la denominazione di "Difensore Civico Territoriale" e sarà competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Capo II

REFERENDUM

Art. 42

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Alla popolazione potranno anche essere rivolti referendum attivi ovvero per scegliere tra differenti proposte su progetti o su altre materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale, purché la proposta ottenga il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali di ogni tipo.
5. I referendum consultivi possono anche riguardare solo una parte del territorio. Nel caso specifico, gli aventi diritto al voto saranno individuati con Deliberazione di Consiglio Comunale.
6. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del referendum si rinvia alla disciplina legislativa prevista in materia di consultazioni referendarie in quanto compatibile con l'ordinamento comunale.

Art. 43

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto indicati dal Consiglio Comunale e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 44

Trasparenza dell'amministrazione e diritto di accesso dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge e quelli esplicitamente individuati dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale in materia di accesso agli atti.
2. Il Comune assicura ai cittadini aventi titolo il diritto, secondo le modalità previste dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'apposito Regolamento Comunale, da esercitarsi mediante richiesta motivata di:
 - a) prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
 - b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. Ai sensi e per gli effetti della Legge (n. 69/2009) viene istituito l'Albo Pretorio on line a far data dall'01.01.2011, con le modalità dalla stessa Legge previste. Dalla stessa data le pubblicazioni avranno efficacia solo se pubblicate on line. Le pubblicazioni devono essere fatte in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente, fatti salvi gli oscuramenti effettuati in osservanza delle disposizioni vigenti sul Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
3. A far data dal 1° gennaio 2011, salvo eventuali proroghe disposte dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Savignone.
4. La disciplina relativa al funzionamento dell'Albo Pretorio on-line verrà approvata dal Consiglio Comunale con apposito Regolamento.

Art. 46

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa e secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale in materia.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - PATRIMONIO

CAPO I
FINANZA - CONTABILITÀ - PATRIMONIO

Art. 47

Autonomia Finanziaria

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria che è assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali dello Stato e da contributi regionali, di altri enti pubblici, da altre entrate extratributarie, da proventi per alienazioni di beni, da assunzione di mutui e prestiti e dall'emissione di prestiti.
2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

Art. 48

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle leggi in materia, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
5. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 5 del precedente art. 48, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 50

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi.
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente.
 - c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 51

Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla Legge.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto o in locazione. I beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni le cui tariffe sono disciplinate dal Consiglio comunale.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite da apposito regolamento ovvero dal Regolamento Comunale di Contabilità.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 52

Forma di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. In ogni caso, la Legge determina i servizi riservati in via esclusiva al Comune.
2. Il Consiglio comunale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio pubblico, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Per la disciplina dei servizi pubblici locali il Consiglio comunale può adottare direttamente appositi regolamenti ovvero demandarne l'emanazione agli stessi enti, aziende ed organismi cui viene affidata la gestione dei servizi.
5. In ogni caso, il Consiglio comunale, in sede di approvazione degli statuti delle aziende speciali o dei regolamenti e convenzioni delle altre forme di gestione, può riservarsi una competenza esclusiva in ordine alla determinazione di singoli aspetti della gestione.

6. La scelta delle forme di gestione dei servizi deve avvenire sulla base di una relazione illustrativa dei criteri assunti a riferimento e deve altresì prevedere modalità di verifica dei risultati gestionali.

Art. 53

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 54

Aziende speciali

1. Per la gestione di un servizio di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire una azienda speciale.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Organi dell'azienda speciale sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente, cui spetta la rappresentanza istituzionale dell'azienda;
 - c) il Direttore, al quale compete la rappresentanza legale dell'azienda.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e ad esse interviene il Direttore con voto consultivo.
5. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda e dal regolamento.
6. Il numero dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione è determinato dallo Statuto di ciascuna azienda speciale. Il numero deve essere comunque dispari, non inferiore a cinque e non superiore a sette compreso il Presidente, tenuto conto della natura e dell'importanza del servizio e garantendo, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza tra i membri effettivi. Lo Statuto dell'azienda indica anche il numero dei membri supplenti.
7. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
8. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e di Direttore sono incompatibili con quella di Sindaco, di Assessore e di Consigliere comunale.
9. La nomina del Presidente, dei membri effettivi e di quelli supplenti è effettuata dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
10. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di amministrazione, nella sua interezza, non ottemperi a norme di Legge o di Statuto ovvero pregiudichi gli interessi dell'Azienda o del Comune o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dal Consiglio comunale, la Giunta ovvero un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune può presentare al Sindaco motivata richiesta di convocazione del Consiglio comunale affinché si pronunci sull'eventuale revoca. Lo Statuto dell'Azienda ne prevederà le procedure.
11. Qualora il conto consuntivo presenti un disavanzo ed il Consiglio comunale accerti che esso sia derivato da gestione non oculata degli amministratori dell'azienda, il Consiglio stesso potrà provvedere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla loro revoca, nelle forme e nei modi di cui al comma 12.
Le disposizioni di cui al precedente comma lasciano impregiudicate l'iniziativa e la procedura di revoca di cui al Titolo 6° - capo 2° - del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

12. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, reputi che l'Azienda Speciale non abbia complessivamente informato la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ovvero abbia assunto iniziative in contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, potrà provvedere alla revoca dell'intero Consiglio di amministrazione o, comunque, di quelli fra gli amministratori che si siano resi responsabili delle anzidette violazioni. Nella seduta, il Consiglio provvede alla sostituzione degli amministratori revocati.
Il Consiglio comunale stabilisce se la seduta o la votazione di cui sopra debba avvenire in forma segreta.
13. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, conferisce il patrimonio di dotazione ed il capitale finanziario alle singole aziende; ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Art. 55 **Istituzioni**

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
4. Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore con voto consultivo.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di convocare soggetti esterni ove la natura delle questioni da trattare lo richieda.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
6. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è determinato, di volta in volta, dal Consiglio comunale all'atto della costituzione delle singole istituzioni. Tale numero deve essere dispari, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.
8. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono eletti, con separate votazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto, garantendo la rappresentanza della minoranza.
9. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.
10. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente decadono comunque dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezione.
11. Dopo la scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
12. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con quella di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale.
13. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, reputi che l'istituzione non abbia complessivamente informato la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ovvero abbia assunto iniziative in contrasto con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, potrà provvedere alla revoca dell'intero Consiglio di

amministrazione o, comunque, di quelli fra gli amministratori che si siano resi responsabili delle anzidette violazioni. Nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla sostituzione degli amministratori revocati.

Il Consiglio comunale stabilisce se la seduta o la votazione di cui sopra debba avvenire in forma segreta.

14. La revoca di singoli membri del Consiglio di amministrazione, compresa quella del Presidente, avviene con deliberazione del Consiglio comunale, a scrutinio e seduta segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, quando si siano resi individualmente responsabili di atti o fatti gravemente incompatibili con la funzione o gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'istituzione stessa o del Comune.
15. Nel caso in cui la gestione dell'istituzione non chiuda in pareggio così come previsto dal 4° comma dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio comunale che accerti i motivi del disavanzo, tenendo conto della relazione dei revisori del Comune.
Ove il Consiglio comunale accerti che il disavanzo sia derivato da gestione non oculata degli amministratori dell'istituzione, potrà provvedere alla loro revoca, nelle forme e nei modi di cui al precedente comma 13.
16. Il Revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti delle istituzioni per i servizi sociali.

Art. 56

Altri adempimenti del Comune in ordine alle istituzioni

1. Il Consiglio comunale, in sede di costituzione di ogni singola istituzione, deve provvedere a:
 - conferire il patrimonio di dotazione, normalmente costituito da beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
 - approvare l'apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici;
 - adottare il regolamento per la gestione contabile, patrimoniale e finanziaria dell'istituzione, nonché per la disciplina dei rapporti tra tale gestione e quella comunale.
2. Il Consiglio comunale ha altresì l'obbligo dei seguenti adempimenti:
 - a) determinare gli indirizzi, i criteri ed i parametri vincolanti per la gestione;
 - b) approvare gli atti programmatici ed il bilancio di previsione, le cui risultanze devono essere recepite nel bilancio comunale;
 - c) approvare il conto consuntivo, che deve costituire allegato e parte integrante di quello del Comune;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con stanziamento nel bilancio comunale.
3. La Giunta comunale deve provvedere alla dotazione organica del personale per assicurare il funzionamento dell'istituzione; delibera inoltre ogni successiva variazione alla dotazione organica del personale, sentito il Consiglio di amministrazione o su proposta non vincolante dello stesso.
4. Il personale assegnato alle istituzioni è a tutti gli effetti personale del Comune ed, in quanto tale, assoggettato al relativo regime di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e ogni altro aspetto del rapporto d'impiego.
5. La copertura del posto di Direttore può avvenire, oltre che con le modalità fissate per lo specifico posto dal regolamento organico, anche mediante conferimento di incarico a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 57
Vigilanza

1. Spetta alla Giunta comunale esercitare la vigilanza sull'andamento gestionale della istituzione verificandone i risultati tramite gli Assessori preposti al ramo dei servizi interessati. Questi possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, eventualmente accompagnati da dipendenti comunali responsabili del servizio interessato.

Art. 58
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.
3. Il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di lucro.
4. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe pratiche, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e il trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.
5. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e favorisce le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, a istanza delle interessate, su indirizzo del Consiglio, la Giunta comunale fissa i criteri per la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 60

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione inerente il settore in cui essa opera e nel rispetto delle norme vigenti e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente sempre in riferimento al settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 61

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 62

Volontariato

1. Il Comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare ad attività del Comune, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 63

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con istituzioni private, con altri Comuni, con la Provincia ovvero con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione dei servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tale forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione. In particolare, dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione e di coordinamento tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi della Legge.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 65

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. n.ro 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 66

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se istituito ovvero nominato, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 67

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 68

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 69

Incarichi di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi di legge.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca ovvero consulenza, a soggetti esterni all'Amministrazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo (diritto privato), per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridico - amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta o di propria iniziativa, formula relazioni ed esprime valutazioni di ordine giuridico - amministrativo al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

7. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto delle proprie competenze professionali.
9. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, con le modalità e gli effetti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di Direttore generale.
10. Al Direttore Generale competono la definizione degli interventi necessari per migliorare l'efficienza dei servizi e per assicurare il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, nonché l'esercizio delle altre funzioni e degli altri compiti indicati dalla legge, dal presente Statuto, dal regolamento ovvero dall'atto di incarico.
11. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco.
12. Al Direttore Generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione.

Art. 72

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi a costruire;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 73

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi, salvo il caso in cui ricopra ai sensi di legge la Responsabilità di quel Servizio. In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale o il Segretario Comunale, in caso di assenza del primo, può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Direttore o il Segretario Comunale, previa segnalazione al Sindaco, provvede ad attribuire tale competenza ad altro dipendente.

Art. 74

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previo dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della presentazione individuale.

Art. 75

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, il Comune prevede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 77

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla normativa di Legge in settore.

Art. 78

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti ad un'unica pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione/modifica in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti amministrativi. Non si procede quindi alla ripubblicazione dei regolamenti comunali.